



Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5

della Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. L.P. 16.06.2006 N. 3 E S.M. E L.P. 27.06.2005 N. 8. CONVENZIONE 27.09.2011 N. 125253 PROT. PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEI COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. PARERE SULLO SCHEMA DI ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE 27.09.2011 E SULLO SCHEMA DI NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME E VALLELAGHI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE NEL CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO"MONTE BONDONE.

Il giorno 03.11.2022 ad ore 16.15 si è riunita nella sala Giunta in via Belenzani n. 20, la Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme prevista dall'art. 7 della convenzione per la gestione associata stipulata in data 27.9.2011

Presenti i signori:

il Sindaco del Comune di Trento	Ianeselli Franco
la Sindaca del Comune di Aldeno	Cramerotti Alida
il Sindaco del Comune di Cimone	Bisesti Damiano
il Sindaco del Comune di Garniga Terme	Linardi Valerio

Assume la presidenza il Sindaco Linardi Valerio.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Conferenza dei Sindaci a deliberare in merito all'oggetto.

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/4 corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 e s.m. , allegato alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" che, con l'obiettivo di valorizzare le Autonomie Locali mediante l'attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia autonoma di Trento e quelle da trasferire ai Comuni, unitamente ai servizi eventualmente connessi alle stesse, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento;

preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della richiamata Legge provinciale, le funzioni amministrative trasferite dalla Provincia ai Comuni, elencate espressamente al comma 4 del medesimo articolo - assistenza scolastica, assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali e il volontariato sociale, edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, urbanistica, programmazione economica locale, programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale - devono essere esercitate dai Comuni in forma associata, per il tramite delle Comunità, enti pubblici locali a struttura associativa costituiti dai Comuni appartenenti ad un medesimo "territorio";

preso atto, inoltre, che la medesima norma, all'art. 11, comma 2, lettera a) dispone, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, che il Comune di Trento esercita le funzioni amministrative trasferite dalla legge, nonché quelle già attribuite o delegate ai Comprensori, direttamente, all'interno di uno specifico "ambito territoriale", individuato con decreto del Presidente della Provincia 17.04.2007, n. 65 sulla base di un'intesa tra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali, formato dal Comune di Trento e dai limitrofi Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra i Comuni stessi ai fini dell'esercizio associato;

appurato che tali funzioni amministrative sono esercitate dal Comune di Trento e dai Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, sulla base di una convenzione stipulata in data 27 settembre 2011, n. 125253 prot. e n. 23422 di racc., in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a);

preso atto che l'art. 5, comma 1, lettera b) della convenzione in parola sancisce che gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie individuate sono fissati in appositi protocolli operativi che devono essere approvati dalla Conferenza permanente dei Sindaci, istituita dall'art. 7 della convenzione stessa;

verificato che la L.P. 3 del 2006 non contempla, tra le materie trasferite dalla Provincia ai Comuni da esercitare obbligatoriamente in forma associata, le funzioni ed i servizi di polizia locale e che la convenzione di data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, per scelta libera dei suoi firmatari, all'art. 11 estende le previsioni in essa contenute anche all'esercizio in forma associata del servizio di polizia locale limitatamente ai quattro Comuni interessati;

preso atto che, in osservanza degli artt. 11 e 5, comma 1, lettera b) della convenzione intercomunale, i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, hanno sottoscritto un protocollo operativo per lo svolgimento associato delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale che è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci con propria deliberazione n. 10 d.d. 17 dicembre 2015 e concluso mediante scrittura privata digitale in data 29 dicembre 2015, contratto n. 27186 racc.;

appurato, inoltre, che in data antecedente alla stipulazione del suddetto protocollo operativo, il Comune di Trento ha svolto le funzioni di polizia locale sulla base di convenzioni con i Comuni limitrofi, stipulate alla luce delle previsioni contenute nella Legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 (Legge provinciale sulla polizia locale) e della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige);

vista la nota trasmessa in data 03 dicembre 2021 dal Comune di Vallelaghi al Comune di Trento, acquisita al protocollo municipale n. 321095 di data 03 dicembre 2021, avente ad oggetto la richiesta di adesione del Comune Vallelaghi alla gestione associata in essere tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, limitatamente alle funzioni amministrative ed

ai servizi connessi in materia di polizia locale;

preso atto delle motivazioni addotte dal Comune di Vallelaghi a supporto della richiesta presentata, riconducibili principalmente alla mancanza di una struttura organica ed organizzativa adeguata in grado di rispondere alle esigenze della popolazione del Comune Vallelaghi, comprendente, dal 01 gennaio 2016, i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, con una popolazione complessiva di circa 5.000 abitanti;

preso atto, inoltre, che nella medesima nota, il Comune dichiara il proprio impegno nel sostenere i costi futuri derivanti dall'eventuale avvio della gestione del servizio polizia locale in forma associata;

richiamata, dunque, la Legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2005 che nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 recante "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento;

visti, in particolare, con riferimento a tale legge, l'art. 11 che, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, consente l'esercizio delle funzioni di polizia locale anche in forma associata, e l'art. 21 che promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale in materia di Comuni, nonché la collaborazione tra i corpi intercomunali;

citato, per completezza, anche l'art. 35 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige che prevede la possibilità per Comuni, associazioni di Comuni ed Unioni di Comuni di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, attraverso la stipulazione tra loro o con le Province autonome o con altri enti pubblici locali di apposite convenzioni;

considerato che la Polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la presenza di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, riuscendo a fornire risposte immediate alle richieste dei cittadini;

valutati i vantaggi connessi con l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale, riconducibili principalmente a:

- una migliore qualità del servizio erogato;
- una gestione più uniforme e continuativa del servizio, che può usufruire e beneficiare dell'articolata struttura presente nel comune di Trento caratterizzata da operatori specializzati nelle singole materie (es. codice della strada, infortunistica, edilizia, ambiente, commercio, polizia giudiziaria ecc.) e da una centrale operativa ben organizzata;
- una razionalizzazione delle procedure (sanzionatorie, di acquisto delle dotazioni, del vestiario e del materiale vario)
- una più efficiente ed economica gestione degli eventi e delle manifestazioni;
- possibilità di utilizzo di tutte le dotazioni ed attrezzature disponibili (es. etilometro, telelaser, autovelox, strumenti per controllo autotrasporto, strumenti per falso documentale ecc..) per l'intero territorio convenzionato;

preso atto, inoltre, che il Comune di Trento ha un organico costituito da personale qualificato e specializzato nelle varie materie di competenza della Polizia Locale, con una copertura del servizio ordinario di norma dalle ore 07:00 alle ore 01:00 e 0-24 nelle giornate di sabato e di domenica;

appurato, tuttavia, che per procedere alla stipulazione di una nuova convenzione tra i succitati Comuni è necessario modificare la convenzione in vigore di data 27 settembre 2011, abrogando l'art. 11 in essa contenuto, riferendosi questo ai soli Comuni firmatari della stessa e non quindi all'entrante comune di Vallelaghi;

preso atto che per espungere l'art. 11 dalla convenzione tutti i Comuni aderenti alla stessa devono approvare lo schema di atto modificativo di cui all'Allegato n. 1 alla presente, che firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione stessa;

considerato, inoltre, che dopo la modifica della convenzione, terminerà di avere efficacia il protocollo operativo, concluso in virtù del medesimo articolo, tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale, mentre continuerà ad essere valida la convenzione di data 27 settembre 2011 in tutti gli altri ambiti dalla stessa trattati;

preso atto che i Consigli comunali dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, con proprie deliberazioni, provvederanno ad approvare lo schema di atto modificativo della convenzione di data 27 settembre 2011, inerente l'abrogazione dell'art. 11, e lo schema della

nuova convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi, entrambi con efficacia dal 01 gennaio 2023;

preso atto, inoltre, che anche il Consiglio Comunale di Vallelaghi procederà all'approvazione dello schema della nuova convenzione per l'esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi con efficacia dal 01 gennaio 2023;

ritenuto, in base a quanto esposto, di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dal Comune di Vallelaghi per lo svolgimento in forma associata con i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale;

ritenuto, altresì, di esprimere parere favorevole allo schema di modifica della convenzione di data 27 settembre 2011 di cui al citato Allegato n. 1, nonché allo schema della nuova convenzione tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi, di cui all'Allegato n. 2, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione stessa;

acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone ed allegato alla presente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento organico generale del personale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 01.12.2009 n. 162 e 07.12.2021 n. 174;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i;
- la L.P. n. 8 del 27 giugno 2005;

constatato e proclamato da parte del Presidente l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Conferenza permanente dei Sindaci

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa, parere favorevole alla richiesta presentata dal Comune di Vallelaghi per lo svolgimento in forma associata con i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale;
2. di esprimere, altresì, per le motivazioni riportate in premessa, parere favorevole allo schema di modifica della convenzione di data 27 settembre 2011 di cui all'Allegato n. 1 che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione stessa, nonché

allo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale, di cui all'Allegato n. 2 che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione stessa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo dei Comuni.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1
- Allegato n. 2

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Linardi

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. L.P. 16.06.2006 N. 3 E S.M. E L.P. 27.06.2005 N. 8. CONVENZIONE 27.09.2011 N. 125253 PROT. PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEI COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. PARERE SULLO SCHEMA DI ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE 27.09.2011 E SULLO SCHEMA DI NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME E VALLELAGHI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE NEL CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO"MONTE BONDONE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 4

Favorevoli: n. 4 i Componenti Ianeselli, Cramerotti, Bisesti, Linardi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 03.11.2022

La Segretaria Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



Proposta Conferenza dei Sindaci n. 4 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. L.P. 16.06.2006 N. 3 E S.M. E L.P. 27.06.2005 N. 8. CONVENZIONE 27.09.2011 N. 125253 PROT. PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEI COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. PARERE SULLO SCHEMA DI ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE 27.09.2011 E SULLO SCHEMA DI NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME E VALLELAGHI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE NEL CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO"MONTE BONDONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 26 ottobre 2022

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone
Il Vicecomandante
Alberto Adami
(firmato elettronicamente)